

## CIRCOLARE N. 33



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO II  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri – Segretariato Generale  
ROMA

A Tutti i Ministeri  
ROMA

e, p. c.:  
Al Presidente della Sezione  
controllo Enti della Corte dei Conti  
via Baiamonti, 25  
00195 ROMA

Allegato: 1 (quadro sinottico)

Ai Rappresentanti del Ministero  
dell'economia e delle finanze nei  
collegi dei revisori o sindacali  
presso gli enti ed organismi  
pubblici  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2018.

L'analisi del quadro macro economico del Paese, nonostante taluni elementi di incertezza che ancora sembrano caratterizzare le prospettive di crescita globali, evidenzia comunque un graduale miglioramento delle stime di crescita economica. Va segnalato, inoltre, che detto progressivo incremento, negli ultimi mesi, ha finalmente assunto un ritmo più consistente. Tale circostanza è accompagnata anche da un recupero di capacità competitiva dell'economia italiana.

Tuttavia, è quanto mai fondamentale che l'andamento della finanza pubblica - che è soggetto ad alcuni vincoli, primo fra tutti quello di contrarre il rapporto tra indebitamento netto e PIL - continui a richiedere che il percorso di consolidamento dei conti pubblici resti un obiettivo essenziale.

Per tali ragioni, il Governo ha ritenuto opportuno proseguire con le politiche economiche, già intraprese negli ultimi anni, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell'imposizione fiscale e a rilanciare, al tempo stesso, gli investimenti e l'occupazione, nel rispetto delle esigenze di stabilizzazione dei conti pubblici, oltre che potenziare gli interventi utili ad innalzare stabilmente la crescita.

In questo contesto, si menziona il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Infatti, l'articolo 1 del citato provvedimento, che ha modificato l'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, ha esteso l'ambito di applicazione del c.d. *"split payment"*, sia con riferimento ai soggetti passivi IVA tenuti ad applicare lo speciale meccanismo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, sia per quanto riguarda i soggetti destinatari di tali operazioni.

Tra gli ulteriori interventi adottati per una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione, attraverso cui viene perseguito anche il miglioramento dell'offerta dei servizi resi a cittadini ed imprese, appare utile ricordare sia il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* che il decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare"*.

Ciò detto, va fatto presente che, nel corso del 2017, non sono state emanate disposizioni che comportino significativi riflessi sulla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 degli Enti ed organismi pubblici vigilati da codeste Amministrazioni, ad eccezione di quanto appresso specificato. Tuttavia, si ritiene opportuno raccomandare alle amministrazioni pubbliche di voler comunque proseguire ad orientare prioritariamente la propria azione al criterio di contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi.

A tal proposito, in considerazione del suo ambito di applicazione e dell'importanza che riveste nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, giova pure richiamare il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, cosiddetto *"Correttivo"* al Codice dei contratti pubblici, il quale è entrato in vigore il 20 maggio 2017. Al riguardo, appare anche utile

evidenziare che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha emanato, in materia di appalti pubblici, apposite pubblicazioni e diverse linee guida (talune aggiornate proprio in ragione delle novelle introdotte dal richiamato decreto legislativo; si citano, ad esempio, la delibera n. 950, del 13 settembre 2017, di adozione delle Linee guida n. 8 recanti «*Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili*» la delibera n. 951, del 20 settembre 2017, relativa all’approvazione delle Linee Guida n. 7 recanti «*Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016*» e, da ultimo, la deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1008, dell’11 ottobre 2017, riguardante l’approvazione dell’aggiornamento delle Linee guida n. 6, recanti «*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*»). Per ulteriori approfondimenti in materia si fa, comunque, rinvio alla Scheda tematica “F” all’uopo predisposta, la quale integra le indicazioni fornite con la Scheda tematica “G.1”, di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 23 marzo 2016. Sul punto, oltre a quanto appena indicato, si raccomanda di attenzionare il costante aggiornamento in merito agli orientamenti formulati dalla giurisprudenza e dalla prassi (ad es. A.N.A.C. e Corte dei Conti), al fine della corretta applicazione della disciplina in argomento.

Sempre con riferimento alla predetta riforma della P.A. occorre evidenziare, inoltre, il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (pubbl. nella G.U. Serie Generale del 26 giugno 2017, n. 147), che ha novellato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

Con tale intervento integrativo e correttivo, il legislatore ha apportato diverse modifiche, talune delle quali sono riportate nella scheda tematica D e ivi oggetto di specifico approfondimento.

Con riguardo, poi, alle Camere di commercio ed in relazione alle precipue finalità della presente circolare appare utile menzionare il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 recante "*Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019*". Per ogni approfondimento su tale tipologia di enti, si fa comunque rinvio a quanto specificatamente contenuto nell’apposita Scheda tematica “B” di questa circolare, denominata “Enti del sistema camerale”.

Infine, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione anche su talune disposizioni contenute nella legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*".

Ciò premesso, è il caso di far presente, altresì, che il bilancio di previsione 2018 sarà predisposto tenendo conto del quadro normativo vigente, che potrebbe verosimilmente subire mutamenti in forza delle previsioni contenute nel disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020 (Legge di Bilancio 2018 - Sezione I).

È utile ribadire di nuovo che per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2018 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Relativamente alle Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali, i Musei ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, si rappresenta che saranno gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

In proposito, si evidenzia, ulteriormente, che nel caso in cui la normativa di riferimento - quanto all'ambito di applicazione soggettivo di talune norme - faccia espresso rinvio alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), si debba tenere conto dell'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 228, del 29 settembre 2017.

In merito, si reputa adeguato richiamare l'attenzione di quelle amministrazioni pubbliche che, per la prima volta, sono state ricomprese nell'anzidetto elenco, nella considerazione che esse sono ora chiamate, dunque, a concorrere direttamente al contenimento della spesa pubblica, mediante una puntuale applicazione delle relative disposizioni vigenti in materia.

Al fine di facilitarne la consultazione, la circolare viene ancora articolata in Schede tematiche (dalla lettera "A" alla lettera "I"), che costituiscono parte integrante della stessa. Al riguardo, è utile precisare, in particolare, che la Scheda tematica "B" (*Enti del sistema*

*camerale*) della presente circolare, per effetto degli specifici aggiornamenti che si sono resi necessari, sostituisce le istruzioni operative contenute nella corrispondente Scheda “C” di cui alla precedente ministeriale n. 26/2016, mentre le attuali Schede tematiche “D” (*Società a partecipazione pubblica*) ed “E” (*Riforma delle Autorità portuali - Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169*) sono entrambe finalizzate ad aggiornare le indicazioni fornite in precedenza, rispettivamente, con le Schede tematiche “F” ed “E” della circolare ministeriale appena richiamata.

Per una puntuale acquisizione di notizie circa le vigenti misure di contenimento, si fa rinvio a quanto rappresentato, da ultimo, con la circolare ministeriale del 13 aprile 2017, n. 18. Oltre a ciò, per consentire una lettura sistematica delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, si ritiene opportuno accludere anche il quadro sinottico aggiornato alla luce delle novità intervenute nel frattempo (Allegato 1).

Va segnalato, altresì, che le indicazioni ivi contenute dovranno tener conto delle eventuali ulteriori misure di contenimento che potrebbero intervenire, successivamente alla predisposizione del bilancio previsionale, anche a seguito dell’emanazione della legge di bilancio 2018, laddove queste ultime producano effetti sugli specifici stanziamenti di bilancio. A seguito di tali misure ovvero di nuove disposizioni in materia, con successiva circolare saranno date ulteriori istruzioni e, in tale contesto - in ragione dei compiti di vigilanza sull’andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 - sarà fornita anche la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti.

Appare utile evidenziare, infine, che la rispondenza delle impostazioni previsionali alle predette indicazioni costituirà oggetto di valutazione ai fini dell’approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull’osservanza, da parte degli enti, delle direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

IL MINISTRO



## Indice delle Schede

### **Scheda tematica A**

*Impostazione del bilancio previsionale ed obblighi derivanti dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici ..... pag. 7*

### **Scheda tematica B**

*Enti del sistema camerale ..... pag. 8*

### **Scheda tematica C**

*Enti vigilati dal MIBACT di nuova istituzione o trasformati ..... pag. 11*

### **Scheda tematica D**

*Società a partecipazione pubblica ..... pag. 13*

### **Scheda tematica E**

*Riforma delle Autorità portuali - Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 ..... pag. 18*

### **Scheda tematica F**

*Aggiornamento in materia di efficientamento della spesa per acquisti dopo la emanazione del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" ..... pag. 20*

### **Scheda tematica G**

*Indicazioni in materia di personale ..... pag. 25*

#### **Scheda tematica G.1**

*Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi ..... pag. 26*

#### **Scheda tematica G.2**

*Trattamento economico del personale ..... pag. 31*

#### **Scheda tematica G.3**

*Contrattazione integrativa ..... pag. 33*

### **Scheda tematica H**

*Invio telematico bilancio ..... pag. 34*

### **Scheda tematica I**

*Misure di contenimento della spesa ..... pag. 35*

**Scheda tematica A****Impostazione del bilancio previsionale ed obblighi derivanti dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici**

In merito alla corretta impostazione del bilancio, si rinvia a quanto illustrato nella Scheda tematica A di cui alla Circolare RGS n. 26, del 7 dicembre 2016, il cui contenuto è da ritenersi integralmente confermato.

Si richiama, in particolare la necessità del rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito, come definito nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché delle limitazioni nell'utilizzo delle risorse iscritte nell'avanzo.

In considerazione, inoltre, degli obblighi derivanti dal processo di armonizzazione contabile delineati dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196", si richiamano gli adempimenti relativi alla predisposizione dei documenti contabili di bilancio secondo comuni criteri, inclusa la classificazione della spesa per missioni e programmi, con modalità attuative distinte per enti che adottano la contabilità finanziaria ed enti che adottano la contabilità civilistica (cfr. Decreto Ministero economia e finanze 27 marzo 2013), nell'obiettivo di conseguire la raccordabilità dei documenti di bilancio in entrambe le fattispecie, al fine ultimo del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici.

Nel rinviare, conclusivamente, alla richiamata Scheda tematica allegata alla predetta Circolare appare doveroso evidenziare che, ad oggi, non risulta ancora emanato il nuovo regolamento di contabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b), del precitato decreto legislativo n. 91/2011, che dovrà sostituire il vigente D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

**Scheda tematica B****Enti del sistema camerale**

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 276 del 25 novembre 2016), recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", vengono introdotte modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Per quanto concerne l'interpretazione delle nuove disposizioni, si richiama la circolare del Ministero dello sviluppo Economico n. 0195797 del 25 maggio 2017 che tiene conto di quanto rappresentato da questo Dicastero su taluni aspetti della riforma.

Si segnala, poi, che, in attuazione della citata novella legislativa, è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 8 agosto 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 219 del 19 settembre 2017) con cui sono ridefinite, mediante accorpamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 219/2016, le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel numero di 60.

Nello stesso decreto, inoltre, sono indicate le sedi delle camere di commercio (anche secondarie) e stabilite le regole per la razionalizzazione delle unioni regionali nonché fissato il numero delle aziende speciali in 58 unità per l'intero territorio nazionale.

Si evidenzia che il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi successivi all'entrata in vigore del suddetto decreto, su proposta di Unioncamere, dovrà indicare i servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire nell'ambito delle funzioni promozionali assegnate ex art. 2 della legge n. 580/1993.

In proposito, le CCIAA di cui all'allegato A)<sup>1</sup> del DM 8 agosto 2017, in sede di prima programmazione dei fabbisogni, sono tenute a rideterminare il proprio contingente di personale

1

**ALLEGATO A**

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Camera di commercio del Molise
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara
Camera di commercio Metropolitana di Milano – Monza-Brianza – Lodi
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano



dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati giusta previsione dell'articolo 18, comma 4, lettera a-bis) della legge n. 580/1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Con specifico riferimento all'applicazione del combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 5, delle disposizioni finali e transitorie del menzionato decreto legislativo n. 219/2016 e agli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, appare utile segnalare che la Corte dei Conti ha emanato specifiche linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni con deliberazione della sezione Autonomie del 21 luglio 2017, n. 19/SEZAUT/2017.

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2018, attesi i limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", si ritiene utile specificare che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 149 del 28 giugno 2017), è stato autorizzato, per le camere di commercio indicate nell'elenco A) del medesimo decreto, l'incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019 a norma dell'articolo 18, comma 10, della legge n.580/1993. Le istruzioni operative sul trattamento amministrativo-contabile degli effetti del

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta -Lagunare
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Irpinia Sannio
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia (*)
Camera Valdostana
(*) La circoscrizione della camera di commercio Venezia Giulia verrà modificata a seguito della delibera di accorpamento inviata ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580/1993 e s.i.m., così come indicato nella relazione illustrativa al presente decreto.

citato decreto sono contenute nella nota circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 0241848 del 22 luglio 2017.

Infine, in relazione a quanto stabilito all'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1, del decreto legislativo n. 219/2016, che ha novellato l'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge n. 580/1993, disponendo la gratuità di tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori, appare utile rammentare che questo Ministero, con nota n. 58874 del 30 marzo 2017 - trasmessa all'attenzione degli enti del sistema camerale dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 119221 del 31 marzo 2017 - ha definito il perimetro applicativo per gli enti camerali delle disposizioni recate dall'articolo 6, commi 3 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, viene precisato che il versamento al bilancio dello Stato è strettamente correlato alla presenza di risparmi provenienti dalla riduzione di compensi e gettoni di presenza effettivamente "corrisposti" dalle pubbliche amministrazioni ovvero concretamente erogati agli organi di indirizzo, direzione e controllo nonché ai consigli di amministrazione e organi collegiali. In ragione di ciò, l'ambito di applicazione delle suddette disposizioni recate dall'articolo 6, commi 3 e 21, non sembra estendersi agli incarichi negli organi politici e amministrativi degli enti camerali svolti a titolo gratuito, in conseguenza delle nuove previsioni legislative.

## Scheda tematica C

### Enti vigilati dal MIBACT di nuova istituzione o trasformati

Il nuovo assetto organizzativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 (G.U. n. 274 del 25 novembre 2014).

In particolare, si segnalano le disposizioni previste dall'art. 30, commi da 1 a 4, con cui vengono determinati gli Istituti centrali che possono dotarsi di autonomia speciale e gli Istituti già dotati di autonomia speciale, nonché i decreti ministeriali di integrazione del citato DPCM di individuazione di ulteriori istituti di rilevante interesse nazionale, a cui viene conferita autonomia speciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Tale processo di riorganizzazione, avviato nel corso dell'esercizio 2015, ha comportato un mutamento significativo delle competenze nonché dell'aspetto organizzativo ed operativo dei nuovi istituti dotati di autonomia speciale, la cui operatività, a decorrere dagli esercizi 2016 e 2017, pone il problema dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica laddove il raffronto deve essere effettuato con la spesa degli esercizi precedenti.

In tale contesto, si evidenzia che per i predetti Istituti di nuova costituzione od oggetto di trasformazione, per l'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica dovranno essere presi a riferimento i dati contabili risultanti dal primo conto consuntivo approvato.

Al riguardo, corre l'obbligo di ribadire che per gli Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sarà la stessa Amministrazione vigilante a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento di quelle spese i cui limiti sono contemplati dalla normativa vigente.

Pertanto, per gli istituti la cui autonomia speciale è stata resa operativa a decorrere dal 2017, atteso che il primo consuntivo approvato sarà quello afferente all'anno 2017, al fine di assicurare comunque, in termini di entrata al bilancio statale, il non venir meno degli effetti derivanti dall'applicazione delle citate misure di contenimento della spesa pubblica, si ravvisa la necessità che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dia ai predetti organismi puntuali indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, non mancando di raccomandare che gli stessi dovranno adottare, sia in fase previsionale che

gestionale, comportamenti coerenti con la finalità di assicurare il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle non direttamente correlate alla realizzazione della “*mission*” istituzionale, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un’oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

È opportuno che tali indicazioni siano portate a conoscenza anche di questa Amministrazione ai fini dell’espressione del parere di competenza per l’approvazione dei bilanci.

In considerazione, inoltre, della conclusione dell’iter di emanazione del decreto interministeriale di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per le unità locali del MIBACT, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 91/2011, si richiamano gli adempimenti relativi alla predisposizione dei documenti contabili di bilancio secondo le disposizioni ivi previste.

## Scheda tematica D

### Società a partecipazione pubblica

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, è stato oggetto di un intervento integrativo e correttivo ad opera del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, adottato ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche per tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell’articolo 18 della citata legge n. 124/2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l’articolo 16, commi 1 e 4, prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata anziché previa intesa. A tal fine, infatti, il decreto legislativo di cui trattasi risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dinanzi citata, modificando il decreto legislativo n. 175/2016 e prevedendo, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata.

Il medesimo decreto legislativo n. 100/2017 - che, ad ogni buon conto, all’articolo 21 fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175/2016 - ha inciso sull’ambito di applicazione di quest’ultimo, modificando, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 2, comma 1, lettera p), (come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 100/2017), in tema di definizione di “*società quotate*”;
- articolo 4 (come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 100/2017), in tema di “*finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*”;
- allegato A (come modificato dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 100/2017), recante l’elenco delle società cui non è applicabile il decreto legislativo n. 175/2016, richiamato dall’articolo 26, comma 2.

Tanto premesso, nella seguente scheda tematica s’intende, precipuamente, adeguare, alla luce dell’intervento correttivo e integrativo, le indicazioni fornite nella circolare n. 26 del 7 dicembre 2016, le quali devono ritenersi confermate anche per l’anno 2018 nella parte in cui non siano state oggetto di aggiornamento.

A tal fine, per chiarezza di esposizione, si procederà ad enucleare le novità introdotte, mantenendo la partizione già adottata con la circolare da ultimo citata tra adempimenti posti a carico delle pubbliche amministrazioni e adempimenti posti a carico delle società a controllo pubblico.

## **Adempimenti posti a carico delle amministrazioni pubbliche**

**- Revisione straordinaria e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche** (articoli 24 e 20 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 15 e 13 del d.lgs. n. 100/2017):

- con riguardo alla “Revisione straordinaria delle partecipazioni” di cui all’articolo 24 il legislatore della novella interviene su due fronti.

Sotto un primo aspetto, invero, modifica i termini entro cui tale obbligo deve essere adempiuto. Tale termine, scaduto il 30 settembre 2017 (in luogo del termine previgente di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in discorso, ossia il 23 settembre 2016), era la data limite entro cui le amministrazioni interessate erano tenute ad effettuare, con proprio provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2016 (così esplicitando pure il significato dell’espressione precedentemente prevista “possedute alla medesima data”), individuando quelle che devono essere alienate o sottoposte ad un piano di riassetto di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sotto altro aspetto, inoltre, il legislatore del correttivo, in ordine alla suddetta individuazione, amplia il regime delle esclusioni prevedendo che debba trattarsi di partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, in società che non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (in luogo del previgente riferimento “all’articolo 4, commi 1, 2, 3”), ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2.

Sempre con riguardo all’articolo 24, va, infine, segnalato che il decreto legislativo n. 100/2017 contiene un regime transitorio secondo cui le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 di tale articolo si applicano a decorrere dal 1 ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al comma 5 compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 100/2017.

In ordine alla previsione di cui al comma 3 sopra citato, è, altresì, utile segnalare che la struttura nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze prevista dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 175/2016 è stata individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del tesoro con D.M. 16 maggio 2017 e che i provvedimenti di ricognizione di cui all’articolo 24 dello stesso decreto legislativo n. 175/2016 dovevano essere inviati

alla medesima Direzione entro il 31 ottobre 2017, come indicato sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro nella sezione dedicata.

Con riferimento all'articolo 20 del Testo unico, che dispone, a carico delle amministrazioni pubbliche, la razionalizzazione periodica, entro il 31 dicembre di ogni anno, delle partecipazioni detenute, rimane confermato che alla razionalizzazione medesima si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (cfr. articolo 26, comma 11, del decreto legislativo n. 175/2016).

**- Gestione del personale** (*articolo 19 del T. U. in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 100/2017*):

- il comma 5 prevede a carico delle amministrazioni pubbliche socie l'obbligo di fissare, con proprio provvedimento, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale “*tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*” (come da intervento integrativo del legislatore della novella). Rispetto a tali obiettivi le società a controllo pubblico hanno l'obbligo di garantirne il concreto perseguimento tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

In ordine, inoltre, alle modifiche che hanno interessato il comma 8 si rinvia alla scheda tematica G.1.

Si evidenzia, infine, che il legislatore del correttivo ha modificato anche la norma di raccordo contenuta nel comma 9 della disposizione di cui trattasi prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

### **Adempimenti posti a carico delle società a controllo pubblico**

**- Adeguamento statuti** (*articolo 26 del T. U. in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 100/2017*):

- il termine ai fini dell'adeguamento degli statuti alle disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016, a seguito dell'intervento correttivo, è stato spostato al 31 luglio 2017 (in

luogo del 31 dicembre 2016 previgente) mentre il termine entro cui provvedere all'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo, resta invariato al 31 dicembre 2017.

**- Gestione del personale** (*articolo 25 del T. U. in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 100/2017*):

- l'obbligo a carico delle società a controllo pubblico, con esclusione di quelle di cui al comma 7, di effettuare una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in base a quanto previsto dall'articolo 24, deve essere adempiuto entro il 30 settembre 2017 a norma della disciplina attualmente vigente (in luogo dei "sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto" previsti prima dell'intervento correttivo).

Resta fermo, invece, il divieto, fino al 30 giugno 2018, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo al personale dichiarato eccedente con l'importante precisazione, inserita a seguito del correttivo, che il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 25 di cui trattasi. È previsto che l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, sia trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tale Decreto è, ad oggi, in fase di emanazione. L'avvio di procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19 è ammissibile esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile tra quelli dichiarati eccedenti e sia stata emessa l'autorizzazione di cui al comma 5.

**- Organi amministrativi e di controllo** (*l'articolo 11 del T. U. in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 100/2017*):

- il legislatore della novella è intervenuto sostituendo il comma 3 di tale articolo, recante i casi e le condizioni al sussistere dei quali – in deroga al disposto di cui al comma 2 (secondo cui l'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico) – è possibile disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di



amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-*bis* del capo V del titolo V del libro V del codice civile. Ai sensi della disciplina attualmente vigente, infatti, tale scelta è rimessa all'assemblea della società a controllo pubblico che deve effettuarla con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Inoltre, detta delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175/2016.

**Scheda tematica E****Riforma delle Autorità portuali - Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169**

La legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 8, comma 1, prevede la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità portuali, di cui alla legge istitutiva n. 84 del 28 gennaio 1994.

In attuazione del predetto articolo 8 è stato emanato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 che ha modificato la citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, provvedendo alla riorganizzazione amministrativa del sistema portuale.

L'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 169/2016 ha comportato innovazioni nella *governance* e nei compiti attribuiti alle Autorità di sistema portuale (AdSP) rispetto alle sopresse Autorità portuali, da cui conseguono differenze nella composizione degli organi e sulle relative responsabilità. La fase di transizione è disciplinata dall'art. 22 del citato decreto legislativo che dispone, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, che gli organi delle sopresse Autorità restano in carica fino all'insediamento degli organi delle nuove AdSP.

Durante gli ultimi mesi del 2016 e nel corso del 2017 sono stati nominati i Presidenti delle AdSP e, quindi, l'insediamento degli organi è avvenuto con tempistiche diverse.

Per questo motivo, con nota n. 28142, del 19 ottobre 2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, preso atto delle difficoltà segnalate dalle AdSP in merito al rispetto del termine assegnato per la predisposizione e deliberazione del bilancio di previsione 2018, ha eccezionalmente prorogato il termine suddetto al 17 novembre 2017.

Tanto premesso, occorre sottolineare che l'articolo 22, comma 5, del su menzionato decreto legislativo n. 169/2016 stabilisce esplicitamente che "*Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso di beni e in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi*" e che, pertanto, tra i rapporti giuridici in corso rientrano pure gli obblighi discendenti dalle norme di contenimento della spesa pubblica.

Ciò stante, al fine di evitare un impatto negativo sulla finanza pubblica, continuano a trovare applicazione nei confronti delle Autorità di sistema portuale i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e conseguentemente gli obblighi di versamento al bilancio dello Stato.

In particolare, per le AdSP la cui circoscrizione territoriale risulta costituita da porti già sede di Autorità portuali occorre considerare come parametro di riferimento l'insieme degli aggregati di spesa previsti per le singole Autorità portuali ricadenti nella stessa AdSP.

**Scheda tematica F****Aggiornamento in materia di efficientamento della spesa per acquisti dopo l'emanazione del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"**

A distanza di un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la nuova disciplina in tema di appalti pubblici, è stato approvato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, cosiddetto "Correttivo" al Codice degli appalti, entrato in vigore il 20 maggio 2017.

Il settore dei contratti pubblici è stato interessato da significative innovazioni, in accoglimento di istanze maturate nella prassi. I principali interventi hanno riguardato la disciplina della programmazione e della progettazione, degli affidamenti sotto soglia, dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, dei motivi di esclusione dalla gara, del soccorso istruttorio, della garanzia provvisoria, delle eccezioni al divieto di appalto integrato, del subappalto e altro ancora.

Non potendosi in questa sede soffermare nel dettaglio su ciascuno di questi aspetti, e rimandando in particolare al testo della normativa e alle linee guida Anac (vedi elenco riportato in calce alla presente scheda) per gli opportuni approfondimenti, si offrirà di seguito un quadro sintetico dei profili più rilevanti della disciplina introdotta dal Correttivo, in particolare in tema di contratti "sotto-soglia", criteri di aggiudicazione e altri aspetti di interesse per le amministrazioni.

In tema di affidamenti diretti, ovvero affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, il Codice specifica ora quale debba essere il contenuto della determina a contrarre, che deve contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Si è previsto che tali affidamenti possano avvenire anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici, fermo restando il fatto che il principio di rotazione è riferito non più solo agli inviti, ma anche agli affidamenti (nuovo articolo 36).

Altresì, è stato eliminato dal testo di legge l'obbligo di "adeguata motivazione" che, in base alle indicazioni Anac, poteva considerarsi assolto solo in presenza di una procedura di comparazione tra due o più preventivi.

Rimane, naturalmente, l'obbligo di motivare il provvedimento in base alla legge sul

procedimento amministrativo, fermo restando quanto indicato dall'articolo 32 del Codice che impone di indicare in forma semplificata le ragioni della scelta del fornitore.

Passando agli affidamenti di importo compreso tra i 40.000 e 150.000 euro, in base alla nuova disciplina il numero degli operatori da individuare tramite indagini di mercato o elenchi di operatori economici viene aumentato (per i soli lavori) da cinque a dieci, mentre per quelli di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 di euro il numero passa da dieci a quindici.

In base al comma 5 dell'articolo 36, nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario e deve estendersi ai requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, se richiesti nella lettera d'invito.

Inoltre, sul piano delle offerte il nuovo articolo 59 specifica i casi in cui esse debbano considerarsi irregolari e quelli in cui vadano reputate inammissibili.

Si registrano novità anche in tema di appalto integrato: il medesimo articolo 59 introduce infatti tra le eccezioni al divieto generale di ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione anche i casi di locazione finanziaria, opere di urbanizzazione a scomputo e quelli in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

Il ricorso all'appalto integrato dovrà essere motivato nella determina a contrarre. La determina dovrà anche chiarire in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Peraltro, tra le disposizioni di coordinamento introdotte dal Correttivo figura una eccezione al divieto. Per effetto di tale disposizione, tale divieto non si applica infatti alle opere il cui progetto definitivo è stato approvato prima del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice, e sempre a condizione che il relativo bando venga pubblicato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Correttivo medesimo.

Anche i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 95 del Codice sono stati oggetto di modifica da parte del Correttivo. Tra l'altro, la soglia entro cui può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso è aumentata da 1.000.000 a 2.000.000 di euro, sempre che l'affidamento dei lavori avvenga con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo.

Passando all'esame delle novità in tema di garanzie, il correttivo è intervenuto poi sull'articolo 93 del Codice.

Alle stazioni appaltanti viene attribuita la facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria nei casi di affidamenti sotto i 40.000 euro.

Si stabilisce inoltre che, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari.

Viene precisato il criterio di cumulo delle riduzioni previste dal medesimo articolo 93, stabilendosi che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'anticipazione del prezzo del 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori è ora calcolata sull'importo del contratto e non più sul valore stimato dell'appalto.

In tema di modifiche contrattuali, il Correttivo ha specificato che possano avvenire (oltre i casi già previsti dall'articolo 106 comma 1) senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Merita, infine, un cenno l'introduzione, da parte del Correttivo, dell'articolo 113 bis, in tema di termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, che non possono superare i 45 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

**Elenco dei principali interventi recati dal decreto legislativo n. 56/2017 (“Correttivo appalti”) agli articoli del decreto legislativo n. 50/2016 (“Codice degli appalti”) ed estremi delle linee guida Anac di riferimento, ove esistenti:**

- *In house*: artt. 5 e 192. Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 - **Linee guida n. 7**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”. *Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017.*
- Programmazione, progettazione, compensi dei progettisti: artt. 21-24. Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - **Linee Guida n. 1**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

- Verifica e approvazione progetti: artt. 26-27.
- Trasparenza: art. 29.
- Contributi: art. 30.
- Rup: art. 31. Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - **Linee guida n. 3**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. *Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.*
- Determina a contrarre e affidamenti diretti: artt. 32 e 36.
- Anticipazione prezzo: art. 35.
- Contratti sotto soglia: art. 36. Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - **Linee Guida n. 4**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
- Qualificazione stazioni appaltanti: art. 38.
- Gare telematiche: art. 41.
- Consorzi stabili e raggruppamenti: 47-48.
- Clausole sociali: art. 50.
- Appalto integrato: art. 59.
- Offerte irregolari e inammissibili: art. 59.
- Gare elettroniche: art. 60.
- Commissioni: artt. 77-78. Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - **Linee guida n. 5**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.
- Cause di esclusione: art. 80. Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 - **Linee guida n. 6**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. *Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.*
- Rating d’impresa e soccorso istruttorio: art. 83.
- Qualificazioni Soa: art. 84.
- Possesso di requisiti: art. 85.

- Certificato lavori: art. 86.
- Avvalimento: art. 89.
- Garanzie: art. 93.
- Criteri di aggiudicazione: art. 95.
- Offerte anomale: art. 97.
- Collaudi: art. 102.
- Subappalto: art. 105
- Pagamenti: art. 113 bis.
- Procedura negoziata senza gara (ambiente e beni culturali): art. 125.
- Criteri di aggiudicazione (beni culturali): art. 148.
- Concorsi di progettazione: art. 152.
- Appalti di protezione civile: art. 163.
- Concessioni: art. 165.
- Autostrade: art. 178.
- Contratto di disponibilità: art. 188.
- Documento pluriennale di pianificazione: art. 201.
- Norme transitorie e di coordinamento: art. 216.

\* Si segnala che, a seguito dell'approvazione del Correttivo, sono stati posti in consultazione da Anac gli aggiornamenti alle linee guida n. 3, 4, 5 e 6.

\*\* Si segnala inoltre:

Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017 riguardante le **Linee guida n. 8** – “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”.



**Scheda tematica G****Indicazioni in materia di personale** (*Cfr. circolare n. 26/2016 - Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2017*)

Si segnala che, ai fini della formulazione delle previsioni di bilancio per il prossimo esercizio finanziario, successivamente all'emanazione della Legge di bilancio 2017 non sono intervenute, in materia di personale, significative modifiche al vigente quadro normativo di riferimento. Tuttavia, tale quadro normativo potrebbe subire mutamenti per effetto dell'approvazione del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 (articolo 21 della legge n. 196/2009 e successive modifiche ed integrazioni).

Si riserva di fornire, ove necessario, con successiva circolare, specifiche istruzioni in merito alle modifiche normative che dovessero sopraggiungere dopo la pubblicazione della presente circolare.

Nelle seguenti schede tematiche vengono, pertanto, trattate talune novità introdotte in materia dalla legislazione intervenuta successivamente all'emanazione delle precedenti circolari che, per quanto non diversamente previsto nella presente circolare, devono ritenersi confermate anche per l'anno 2018.

## Scheda tematica G.1

### Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi

Il regime assunzionale per il 2018 delle agenzie e degli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, degli istituti e degli enti di ricerca, con specifico riferimento al personale con qualifica non dirigenziale, consente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nel corso del 2017.

Per il personale con qualifica dirigenziale, per l'anno 2018, è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al medesimo personale cessato nel corso del 2017.

Con riferimento al regime assunzionale del **sistema universitario (docenti e ricercatori)**, la percentuale di *turn over* consentita per l'anno 2018 dall'articolo 66, comma 13 *bis*, del decreto legge n. 112/2008 è pari al 100 per cento della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

In merito al **regime assunzionale degli enti pubblici di ricerca**, si confermano le indicazioni di cui alla Circolare n. 18 del 13 aprile 2017 con riferimento all'applicazione del decreto legislativo n. 218/2016, che ha determinato una sostanziale modifica al regime assunzionale già a decorrere dall'anno 2017. Pertanto, gli enti, nell'ambito della propria autonomia ed in conformità alle linee-guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 204/1998 e tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, adottano il Piano Triennale delle Attività come previsto dall'articolo 7 del d.lgs. di riforma.

Il Piano Triennale è approvato dal solo Ministro vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, il PTA si intende approvato.

Nell'ambito della particolare autonomia loro riconosciuta, e in coerenza con il PTA, gli enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e definiscono la propria programmazione per il reclutamento del personale, nel rispetto dei limiti massimi a tale tipologia di spesa e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria e gli equilibri complessivi di bilancio.

Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e le relative assunzioni, saranno comunicate al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 218/2016.

Per quanto riguarda la determinazione delle capacità assunzionali, il legislatore ha escluso gli enti pubblici di ricerca dal regime generale del *turn-over*, introducendo uno specifico indicatore delle spese di personale da calcolare rapportando le spese complessive per il personale *“di competenza dell'anno di riferimento, alla media delle entrate complessive dell'ente, come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio”*.

Ai fini del calcolo dell'indicatore, gli enti dovranno procedere all'individuazione delle spese di personale considerando la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, al lordo degli oneri riflessi e senza tenere conto della spesa per il personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata garantita da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati. Detto indicatore non potrà superare il limite massimo dell'80 per cento.

Con riferimento alla quantificazione delle capacità assunzionali, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.

Al fine di non compromettere la sostenibilità dei bilanci degli enti, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con il Ministero vigilante, effettua entro il mese di maggio di ogni anno, il monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali e, nel caso in cui si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, gli enti saranno tenuti, previa comunicazione di appositi rilievi, a fornire una relazione in merito agli imprevisti incrementi di spesa entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni, nel caso in cui l'ente non abbia fornito dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro vigilante, si potrà procedere all'adozione di misure correttive volte a preservare o ripristinare gli equilibri di bilancio, anche mediante la ridefinizione del limite di cui all'articolo 9, comma 2.

Per quanto riguarda il regime assunzionale relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si rinvia a quanto riportato nella circolare n. 18/2017, come aggiornato nella scheda B allegata alla presente.

In materia di assunzioni, con particolare riferimento alle amministrazioni pubbliche

titolari di partecipazioni di controllo in società, si segnala che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 210 dell'8 settembre 2016) all'articolo 19, comma 8, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 100/2017, ha previsto che, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, le predette amministrazioni procedono, prima di effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

E' infine previsto che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuino ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del sopraccitato Decreto ministeriale di attuazione in corso di emanazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

In materia di trattenimenti in servizio, lavoro flessibile, congedi, ferie, riposi e permessi, si fa rinvio alla circolare n. 32/2015.

Sul fronte del fabbisogno di personale, si segnala la modifica apportata all'articolo 6 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ai sensi della quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, con l'indicazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Sempre alla luce di tale modifica è previsto che, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indichi la consistenza delle dotazioni organiche e la loro eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati.

Inoltre, l'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal citato D.Lgs. n. 75/2017, ha previsto che con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. Le linee di indirizzo sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il citato sistema informativo, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo medesime.

Con riferimento ai provvedimenti disciplinari si segnalano le modifiche apportate all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. Tali modifiche sono sostanzialmente tese a riconoscere una maggiore gravità alla condotta del pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza, allargandone contestualmente l'ambito di applicazione. Tale condotta comporterà la sospensione cautelare immediata senza stipendio del dipendente entro quarantotto ore, e, se confermata, potrà comportare il licenziamento del dipendente ritenuto colpevole entro trenta giorni.

Infine, si segnala che il D.Lgs. n. 75/2017, nel modificare l'articolo 55-*septies* del D.Lgs.

n.165/2001, ha attribuito all'INPS la competenza esclusiva sul territorio nazionale in relazione agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia. Tale competenza avviene mediante medici di medicina fiscale inquadrati nelle ASL e della cui opera l'istituto si avvale tramite apposite convenzioni.

## Scheda tematica G.2

### Trattamento economico del personale

Si richiama quanto indicato nella scheda tematica G.2 della circolare n. 18/2017 circa i criteri di determinazione degli oneri che gli enti e le amministrazioni del settore pubblico devono, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, porre a carico dei propri bilanci per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016 - 2018.

Si segnala che l'articolo 58 del disegno di legge di bilancio per il 2018 ha rideterminato le risorse previste per i rinnovi contrattuali del settore Stato a decorrere dal 2018, per un importo corrispondente ad un incremento retributivo del 3,48 per cento del complessivo monte salari utile ai fini contrattuali, determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 e secondo i criteri già indicati nel DPCM 27 febbraio 2017. Ciò posto, tenuto conto che gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale degli enti e delle amministrazioni del settore pubblico vanno determinati sulla base dei medesimi criteri previsti per il personale del settore Stato, si rappresenta l'esigenza che nei bilanci di previsione 2018 si tenga conto, in appositi accantonamenti, dei predetti oneri quantificati applicando, per gli anni 2016 e 2017, le percentuali di incremento già previste dal richiamato DPCM (rispettivamente 0,36 per cento e 1,09 per cento) e per l'anno 2018, per ragioni prudenziali, in luogo della percentuale dell'1,45 fissata dal più volte richiamato DPCM, la citata percentuale di incremento del 3,48 per cento.

In proposito, si ritiene utile che l'organo di controllo ponga una particolare attenzione circa la previsione in bilancio dei predetti oneri e la loro corretta determinazione.

Si confermano anche per il 2018 le indicazioni contenute nella scheda tematica I.2 della circolare n. 32/2015 (richiamata anche nella scheda tematica G.2 della menzionata circolare n. 18/2017) in materia di:

- disciplina dei tetti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n.147/2013;
- trattamento economico spettante nei casi di passaggio di carriera presso la stessa o altra amministrazione di cui all'articolo 1, commi 458 e 459, della legge n. 147/2013;
- misure dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) da erogare, in attesa dei predetti rinnovi contrattuali, negli importi in vigore dal 1° luglio 2010, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 452, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma, 255, della legge n. 190/2014;

- disciplina in materia di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di Governo al personale in quiescenza.

Si fa presente, infine, che l'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha modificato l'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001, eliminando l'obbligo della predisposizione degli Allegati delle Spese di Personale ai bilanci di previsione per il personale non dipendente dei Ministeri.



### Scheda tematica G.3

#### **Contrattazione integrativa**

Con riferimento alla contrattazione integrativa, si segnala che il D.Lgs. n. 75/2017 (integrazioni e modifiche al T.U.P.I. di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha inciso profondamente sulla relativa disciplina. L'articolo 23 del citato Decreto, al comma 1, ha stabilito che al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, dovrà operare la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

Nelle more di quanto previsto dal summenzionato comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 2 ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Il descritto impianto normativo intende affiancare ad un obiettivo programmatico – la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici – un elemento di salvaguardia degli equilibri finanziari, rappresentato dalla fissazione di un limite – posto pari all'importo delle risorse del 2016 – operante per le pubbliche amministrazioni sino alla compiuta armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di tutte le amministrazioni.

## Scheda tematica H

### Invio telematico bilancio

L'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" reca disposizioni speciali e transitorie in materia di monitoraggio dei conti pubblici, prevedendo l'invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei conti consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009 nonché delle Amministrazioni pubbliche e degli enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci ai Ministeri vigilanti. (<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/AP-invio-telematico-dei-bilanci-L196-2009/>).

Al riguardo si richiama l'attenzione dei Revisori in rappresentanza del MEF a voler verificare che l'Ente abbia provveduto, ove tenuto, a richiedere l'utenza per l'abilitazione di accesso all'applicativo ( <http://portaleigf.tesoro.it> ), nonché all'invio telematico dei dati previsti dalla normativa richiamata. Si sottolinea l'esigenza che l'invio telematico dei dati contabili avvenga contestualmente alla trasmissione delle delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo ai Ministeri vigilanti.

Da ultimo, si precisa che con apposita circolare n. 25, del 24 novembre 2016, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito del processo per la dematerializzazione dei documenti, avendo implementato le strutture informatiche, ha fornito ulteriori istruzioni operative per l'acquisizione dei documenti di bilancio delle amministrazioni pubbliche. Per eventuali approfondimenti sulle nuove procedure si fa rinvio alla richiamata circolare oltre che alle news ed alla documentazione presenti sul portale Bilancio enti.

**Scheda tematica I****Misure di contenimento della spesa**

Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte nell'ordinamento talune norme di razionalizzazione concernenti specifiche tipologie di spesa da tenere in considerazione, anche ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2018.

Per consentire una lettura sistematica delle disposizioni vigenti in materia si rimanda all'apposito quadro sinottico riepilogativo (Allegato 1 della presente circolare) mentre, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle norme stesse si fa rinvio anche alle precedenti circolari emanate in materia ed, in particolare, alle circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 35 del 22 agosto 2013, n. 8 del 2 febbraio 2015, n. 32 del 23 dicembre 2015, n. 12 del 23 marzo 2016, n. 26 del 7 dicembre 2016 e n. 18 del 13 aprile 2017, ferme restando le ulteriori precisazioni contenute, in ordine a specifici aspetti, nelle distinte schede tematiche di cui alla presente circolare.

Si rappresenta, infine, che - in relazione alle ulteriori misure in materia di contenimento della spesa pubblica scaturenti anche dal disegno di Legge di Bilancio 2018 - con successiva circolare saranno date indicazioni aggiuntive e, in tale contesto, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sarà fornita, previa revisione, l'apposita scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata al bilancio dello Stato.